**Nota per audizione del prof. Guido Melis, professore emerito di storia delle istituzioni politiche, Università La Sapienza di Roma.**

**C. 2159, Amorese.**

**Camera dei Deputati, Commissione Cultura, Scienza, Istruzione, Aula VII, 4°piano.**

**27/3/2025, dalle ore 13.30 .**

1. **Brevi cenni di storia dell’Archivio centrale**

Non è questo il luogo per ricostruire nel dettaglio la storia di quello che è oggi chiamato “Archivio centrale dello Stato.” Mi limiterò a fissare alcuni dati, traendoli da un libro uscito di recente e opera del sovrintendente uscente dell’Archivio centrale dottor Andrea De Pasquale (al quale rimando per tutti gli ulteriori dettagli)[[1]](#footnote-1).

Nel 1875 nacque per regio decreto l’Archivio del Regno, che amministrativamente dipendeva ancora dall’Archivio di Roma col quale condivideva la sede. Nel 1902 il regolamento per gli archivi citava appunto questa seconda dizione: Archivio del Regno. Il regolamento emanato nel 1911 (n. 1663, art. 65) disponeva che “gli atti dei dicasteri centrali (...) sono raccolti in un unico archivio, il quale ha il titolo archivio del Regno”.

Tale fu la situazione sino al 2 giugno 1946, alla proclamazione della Repubblica.

Negli anni Cinquanta avvennero due fatti rilevanti: il primo fu che Armando Lodolini, illustre archivista, fu nominato col titolo di sovrintendente (o sopraintendente: era una antica parola della tradizione archivistica italiana) responsabile di quello che, essendo un tempo l’“Archivio del Regno”, si chiamava adesso, (e fu questo il secondo fatto rilevante) “Archivio centrale dello Stato” (legge 13 aprile 1953, n. 340) . Il soprintendente, col grado IV della carriera archivistica, era equiparato a un dirigente generale.

Aggiungo che in questa fase si discusse sulla denominazione “Archivio centrale dello Stato”. Una parte degli archivisti (tra essi il maestro di molti di noi storici, Claudio Pavone) si oppose alla scelta alternativa di Archivio nazionale, sulla base della tesi che la storia “nazionale” italiana avrebbe allora dovuto estendersi anche ai secoli precedenti degli Stati preunitari (cioè che la nazione fosse nata prima dello Stato istituito dai Savoia): ciò, secondo questa tesi, consigliava di adottare l’aggettivo “centrale” anziché “nazionale” (fu anche scartata la denominazione “Archivio della Repubblica” giacché avrebbe escluso le carte della monarchia).

1. **Le funzioni**

Oggi funzioni dell’Archivio centrale dello Stato sono le seguenti:

* Conserva archivi e documenti, su qualunque supporto, degli organi centrali dello Stato italiano;
* Conserva anche su qualunque supporto le carte degli enti pubblici a dimensione nazionale e quelle dei privati o entrate in vari modi nella proprietà dello Stato o depositate in Archivio a norma di legge o per qualunque altro titolo.
* Garantisce a tutti i cittadini la consultabilità di questo immenso patrimonio;
* Esercita sorveglianza sugli archivi in formazione presso gli organi dello Stato, attraverso l’attività di apposite Commissioni di sorveglianza;
* Costituisce da qualche anno il Polo di conservazione digitale degli archivi (repository), attività per la quale ha ricevuto fondi PNRR;
* Si occupa di formazione attraverso tirocini o corsi appositi, anche d’intesa con Università, Amministrazioni ecc. (si veda il Corso di Alta formazione in Archivistica contemporanea);
* Valorizza e promuove il patrimonio conservato con specifici eventi culturali;
* Ha allestito di recente (dal 2022) la Mostra permanente “Lo Scrigno della memoria”, aperta alla cittadinanza, che sta riscuotendo grande favore nel pubblico.

**3. Se si possa denominare l’Archivio centrale dello Stato “Archivio nazionale” .**

Sono un antico frequentatore dell’Archivio centrale, vi ho condotto almeno in parte molte delle mie ricerche storiche dal 1971 in poi. Nel 2002 mi è stata conferita la medaglia di seconda classe del Presidente della Repubblica in qualità d benemerito per la cultura e per l'arte, riconoscimento in particolare del mio lavoro negli archivi. Personalmente **non ho alcuna remora ad accedere a quanto statuisce l’art. 1 della presente proposta di legge.** L’aggettivo “nazionale” è a mio avviso assolutamente proprio, e le obiezioni sollevate negli anni Cinquanta, pure ragionevoli per allora (voglio ricordare che nella Costituzione le parole “nazione” e “Stato” sono state usate con molta parsimonia, mentre prevale – vi sono ricerche anche recenti in proposito – il termine “Repubblica”), mi sembrano superate e superabili. Come ebbi a dire all’allora ministro Sangiuliano, che ebbe la bontà di chiedermi una opinione in proposito in una conversazione privata svoltasi al Ministero nei primi mesi del suo mandato, l’aggettivo “Nazionale” gioverebbe anzi molto all’Archivio centrale, conferendogli una autorità e un prestigio superiore a quello attualmente rappresentato dall’aggettivo “Centrale”.

1. **Esistono tuttavia delle palesi contraddizioni**

Tuttavia non posso non notare in questa sede **due palesi contraddizioni della proposta di legge,** che vanificano o almeno diminuiscono quanto disposto all’art. 1.

**All’articolo 1, comma 1, punti b e c; e per riflesso allo stesso articolo, comma 2, punto b, si sostituisce al termine “soprintendente” l’altro di “direttore”.**

Ora, è evidente che nella tradizione italiana (lascerei da parte la Francia, che fa caso a sé: se ne potrebbe discutere a lungo) il termine “sovrintendente”, in origine come ho detto corrispondente al IV grado della carriera archivistica e oggi al dirigente di prima fascia, equiparato al direttore generale, non è stato introdotto per caso: la parola ha una lunga storia che affonda, appunto, nella nostra tradizione archivistica nazionale; proviene da alcuni degli Stati preunitari; già nel citato regolamento del 1911, e poi successivamente, l’Archivio del Regno fu diretto da quello che oggi chiameremmo, con linguaggio corrente, un dirigente apicale (oggi diremmo di prima fascia), già allora equiparato a quelli che erano i direttori generali.

Ciò fino alla riforma Franceschini del 2014. È questo un precedente però che considero un errore, seppure poi corretto: il ministro di allora, stretto dalla necessità di trovare risorse per nominare dirigenti i direttori dei musei, abolì molti posti di dirigenti generali in particolare degli archivi, unificando soprintendenze archivistiche e, in quel contesto, derubricando a dirigente di seconda fascia il sovrintendente dell’Archivio centrale dello Stato.

Voglio ricordare che si ebbe su quel provvedimento una forte critica dell’intero mondo degli archivi e anche in parte degli storici che degli archivi sono da sempre tra i principali frequentatori.

Tanto che Franceschini, nel 2019, con l’ultima sua riforma, volle ripristinare lo stato precedente, sostanzialmente correggendo quello che era stato un provvedimento infelice.

Dunque, sino alla attuale riforma del 2023-24 il sovrintendente dell’Archivio centrale dello Stato è stato un dirigente di prima fascia: e se ne comprende il motivo, se solo si ragiona sulla quantità di compiti e sulle responsabilità che gli sono affidate. Dirò subito della attuale riforma.Intanto **suggerirei che all’articolo 1 della proposta di legge, conservando il comma 1 nel solo punto a, siano cassati i punti, sempre del comma 1, b e c. E nello stesso articolo 1, comma 2, conservando il punto a, sia cassato il punto b.**

Il prestigio dell’Archivio che si vuole chiamare “nazionale” richiede un responsabile all’altezza di quelle responsabilità e che possa degnamente rappresentare e dirigere un Archivio che voglia dirsi “nazionale”.

1. **Lo stato attuale dell’Archivio centrale**

Profitto della occasione per rappresentare alla Commissione lo stato infelice in cui versa attualmente l’Archivio centrale.

**Una recente, a mio avviso infausta, disposizione, contenuta nel decreto 5 settembre 2024, n. 270[[2]](#footnote-2), di fatto equipara l’Archivio ora detto centrale e domani – se approverete questa legge – nazionale, agli archivi provinciali. Cioè lo degrada.** Ne discenderanno meno risorse, meno poteri, meno autonomia, meno personale.

Trovo questa disposizione profondamente in contraddizione con l’art. 1, comma a, della proposta di legge. E non so spiegarmela. Così come non riesco a darmi una spiegazione della retrocessione da soprintendente a direttore (ripeto: la Francia non è equiparabile, perché ha un altro ordinamento. Qui il problema è se si affida l’Archivio a un dirigente generale oppure no).

Frattanto l’Archivio che si vuole definire come “nazionale”:

1. continua ad essere privo di una sede propria (il palazzo dell’Eur che ne è la sede apparteneva all’Ente Eur e ora è proprietà dell’Inadel; il ricchissimo affitto è versato dallo Stato a quell’ente pubblico con una partita di giro quanto meno bizzarra);
2. è privo da mesi del suo dirigente generale (il dott. De Pasquale ha solo un *interim*);
3. versa in grave carenza di personale, per pensionamenti e richieste di comandi altrove;
4. ha seri problemi logistici per la mole dei documenti che deve contenere (si utilizzano depositi nel territorio; un’ala intera del Palazzo Eur è destinata da anni ad altri usi estranei all’Archivio: se ne richiede da tempo la restituzione).
5. **Conclusioni**

La mia opinione, in definitiva, è che si possa e si debba cogliere l’occasione di questa proposta di legge, riformulando il testo oggi all’esame della Commissione, per affrontare l’intera problematica qui delineata.

**Non serve a nulla il riconoscimento formale contenuto nell’aggettivo “nazionale” se non si accompagna a un radicale ripensamento delle funzioni e della collocazione che deve avere nel sistema archivistico appunto un Archivio nazionale. La questione degli archivi coincide con quella della conservazione e della valorizzazione della nostra memoria nazionale: merita attenzione e una revisione radicale della attuale stato di crisi.**

 **Guido Melis**

1. A. De Pasquale, *La memoria d’Italia. L’Archivio centrale dello Stato e le carte della Nazione,* Roma, Gangemi editore, 2023. [↑](#footnote-ref-1)
2. DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 15 marzo 2024, n. 57, "Regolamento di organizzazione del Ministero della cultura, degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance. (GU n.102 del 3-5-2024). Che costituisce la premessa al decreto citato in testo. [↑](#footnote-ref-2)